



CAPITOLO 2 - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

La gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi è disciplinata dal Decreto Legislativo n° 22 del 5/02/1997 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", così come modificato ed integrato dal D. Lgv. n° 389 dell'8/11/1997, che:

- impone alle regioni a statuto ordinario di regolare la materia nel rispetto delle disposizioni contenute dal succitato decreto, in quanto principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117 comma 1 della Costituzione;
- obbliga le regioni a statuto speciale e le province autonome, aventi competenza esclusiva in materia, di adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di principio del predetto decreto, in quanto norme di riforma economico - sociale.

Lo stesso D. Lgv. 22/97 stabilisce inoltre, il principio generale che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, ed introduce nuovi concetti, definizioni, classificazioni, competenze, sistemi di pianificazione, autorizzativi, gestionali, economici e sanzionatori, provvedendo nel contempo a smantellare la precedente normativa di settore attraverso l'abrogazione de:

- la Legge n° 366 del 20/03/1941 "Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani";
- il D.P.R. n° 915 del 10/09/1982 "Attuazione alle direttive CEE n° 75/442 relativa ai rifiuti, n° 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n° 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi";
- il D.L. n° 361 del 31/08/1987 "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti" convertito con modificazioni dalla legge n° 441 del 29/10/1987, ad eccezione degli articoli 1-1bis-1ter-1quater-1quinquies-14 comma 1;



- il D.L. n° 397 del 9/09/1988 “Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali” convertito con modificazioni dalla Legge n° 475 del 9/11/1988, ad eccezione degli articoli 7-9-9quiquies;
- il D.L. n° 527 del 14/12/1988 convertito con modificazioni dalla Legge n° 45 del 10/02/1988;
- i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell’articolo 103 del D.Lgv. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
- l’articolo 29 bis del D.L. n° 331 del 30/08/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n° 427 del 29/10/1993 e successive modificazioni;
- l’articolo 5 comma 1 del D.P.R. 8 n° 25 dell’8/08/1994 Atti di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;
- Il D.Lgv. 22/97, rappresenta quindi una vera e propria legge - quadro di settore che ridisegna ex-novo la disciplina giuridica dei rifiuti.

Appare opportuno inoltre evidenziare come, nel rapporto Stato – Regioni - Enti locali, il D. Lgv. 22/97 abbia superato il concetto di azione amministrativa (Ente - regolatore) per applicare quello di azione pubblica (Ente - funzionale) che chiama al coinvolgimento tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle rispettive competenze.

In particolare, allo Stato competono:

- le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all’attuazione;
- la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l’individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurre la movimentazione;
- l’individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;
- l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento e particolari possibilità



di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

- l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
- la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti
- l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti economici;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
- la determinazione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
- l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
- l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
- la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
- la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;



- la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 5 (vedasi D.M. n° 145 dell'1/04/1998);
- la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
- la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
- la riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale dei rifiuti;
- la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all'articolo 15;
- l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
- l'adozione del modello uniforme del registro di cui all'articolo 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso (vedasi D.M. n° 148 dell'1/04/1998);
- l'individuazione dei beni durevoli di cui all'articolo 44;
- l'aggiornamento degli allegati al D.Lgs 22 / 97;
- l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
- l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia.

Alle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente ed in particolare il D. Lgv. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni , competono:

- la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;



- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
- l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
- l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
- la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
- la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

Alle province, in attuazione della normativa vigente, competono :

- le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;



- il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
- il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del D.Lgv. 22/97;
- la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
- l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgv. n° 267 del 18/08/2000, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
- l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.

Ai comuni, ai sensi della normativa vigente, competono :

- la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, con esclusione delle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, nelle forme di cui al D.Lgv. n .22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- la disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;



- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del D.L. 22/97 .
- istituire, nel rispetto della normativa vigente, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Nella fattispecie, ai sensi dell'articolo 22 comma 7 del D.L. 22/97, le Regioni devono redigere ed approvare il piano regionale di gestione dei rifiuti entro due anni (quindi entro il 02/03/1999) dall'entrata in vigore del decreto stesso, trascorsi i quali, e per accertata inattività, il Ministero dell'Ambiente, previa diffida e riassegnazione di un congruo termine, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla sua elaborazione.

Il suddetto piano rappresenta infatti lo strumento regionale, di pianificazione ed operativo, fondamentale per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal D. Lgs n°22/97 e s. m. i..

La sua approvazione rappresenta inoltre la "conditio sine qua non" per accedere ai finanziamenti nazionali e comunitari.